

46

1

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedimento di concordato preventivo n.16 /15

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
così composto:

dott.ssa Giovanna Russo	presidente
dott. Marco Vannucci	giudice
dott.ssa Lucia Odello	giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito della proposta e di presentazione del piano avanzata da Fiera Roma s.r.l. ai sensi dell'articolo 161, comma 6, l.f.;

visto il provvedimento del 3/3/15 con il quale è stato assegnato il termine di 120 giorni per il deposito della proposta e del piano concordatario;

letta l'istanza presentata dalla proponente in data 16/4/15 e volta a conseguire autorizzazione giudiziale alla sospensione degli effetti del contratto quadro per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici a servizio del nuovo polo fieristico di Roma stipulato con Roma Solare s.r.l.;

sentite le parti all'udienza del 27 maggio 2015, letti gli atti e le memorie delle parti;

OSSERVA:

Fiera di Roma s.r.l. ha chiesto di essere autorizzata a sospendere per un periodo di sessanta giorni gli effetti del contratto in corso di esecuzione sottoscritto in data 23-29 dicembre 2014 da Fiera di Roma s.r.l., Investimenti s.p.a. (socio unico di Fiera di Roma s.r.l.) e Roma Solare s.r.l.,

contratto denominato "addendum all'accordo quadro del 4 agosto 2008 e all'accordo integrativo del 22 dicembre 2009 per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici a servizio del nuovo polo fieristico di Roma".

Assume l'istante che con gli accordi del dicembre 2014 il godimento- disponibilità dell'impianto fotovoltaico è stato retrocesso da Fiera di Roma a Roma Solare, e che tale operazione non è conveniente per la proponente, atteso che alcuna norma regolamentare impone tale retrocessione, essendo consentita l'identificazione di Fiera di Roma come soggetto produttore e, al tempo stesso, utente dell'energia elettrica prodotta, e che la messa in esecuzione di tali accordi (che prevedono in dettaglio il mutamento di titolarità delle convenzioni GSE e il trasferimento della licenza di esercizio da Fiera di Roma a Roma Solare) renderebbe opponibile alla procedura - e quindi alla massa dei creditori- la cessione di credito futuro a Unicredit s.p.a.

Osserva la proponente che con i precedenti accordi Fiera di Roma risultava soggetto produttore della "Officina di produzione e/o impianto fotovoltaico", e, in tale veste, era titolare della licenza di esercizio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, soggetto cui compete la riscossione degli oneri connessi alla produzione dell'energia elettrica; per effetto della retrocessione il soggetto produttore non coincide più con il soggetto consumatore, con conseguente aggravio di accise e oneri. Ancora rileva che il trasferimento della titolarità delle convenzioni, e conseguente modifica della licenza doganale per cessazione della qualifica di produttore di energia da fonti rinnovabili, comporta il trasferimento dei c.d. "crediti GSE" a Roma Solare, con la conseguenza che i creditori di Fiera di Roma s.r.l. non possono avvalersi delle disposizioni in tema di inopponibilità delle cessioni di crediti futuri ex art. 2914 e 2918 c.c.

Nel costituirsi Roma Solare s.r.l. contesta la richiesta di sospensione degli effetti del contratto, rileva che le

modifiche oggetto di istanza sono state necessitate dal mutamento legislativo; in particolare :- alcune circolari emesse da Agenzia delle Entrate hanno sancito la natura immobiliare degli impianti fotovoltaici, con il conseguente obbligo per Roma Solare (proprietaria degli impianti) ad effettuare l'accatastamento; - provvedimenti dell'AEEG sanciscono una precisa distinzione tra produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e cliente finale, al fine di stabilire i requisiti per l'ottenimento della qualifica dei c.d. "Sistemi di Efficienza di Utenza" (SEU). Tali novità hanno comportato il necessario adeguamento delle pattuizioni, adeguamento concretizzatosi nell'addendum di cui è causa.

Allo stato pertanto Roma Solare è intestataria delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti, è proprietaria degli impianti ed è titolare della licenza di esercizio di officina elettrica di produzione rilasciata da Agenzia delle Dogane, è firmataria del regolamento di esercizio con il distributore locale (Acea Distribuzione s.p.a.) ed è identificata quale produttore di energia elettrica dall'AEEG; essa è quindi unica legittimata ad ottenere la qualifica di soggetto responsabile destinatario delle tariffe incentivanti.

Eccepisce inoltre la inammissibilità dell'istanza ex art. 169 bis l.f. al pre-concordato, atteso che la richiesta di sospensione di contratti pendenti implica una proposta articolata ed un piano al fine di verificare la rilevanza della sospensione richiesta; deduce nel merito l'infondatezza dell'istanza posto che gli "incentivi GSE" non potrebbero comunque essere mantenuti in capo a Fiera di Roma, per mancanza in capo ad essa della qualifica di produttore; rileva la inammissibilità dell'istanza in quanto il contratto è stato già interamente adempiuto sia da Fiera di Roma che da Roma Solare, essendo solo atteso l'adempimento del terzo Investimenti s.p.a. che deve costituire il diritto di superficie in favore di Roma Solare ed essendosi gli effetti del contratto già prodotti (ad es. la licenza di esercizio in

favore di Roma Solare); rileva infine che la sospensione richiesta comporterebbe grave pregiudizio per Roma Solare e alcun beneficio per Fiera Roma, che continuerebbe comunque a consumare energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici ; inoltre gli incentivi non potrebbero essere erogati e Roma Solare dovrà , senza corrispettivo, sostenere i costi di esercizio dell'impianto, con il conseguente aggravamento della propria situazione patrimoniale .

Nel costituirsi Investimenti s.p.a. si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, essendo suo interesse la tutela della consistenza patrimoniale e reddituale della controllata Fiera di Roma s.r.l.

I Commissari giudiziali hanno formulato parere favorevole alla sospensione, rilevando che il contratto di cui si chiede la sospensione ha conseguenze pregiudizievoli per i creditori di Fiera di Roma s.r.l., attesa la perdita per quest'ultima della titolarità dei crediti relativi ai futuri incentivi del GSE, con conseguente impossibilità per i creditori della ricorrente di eccepire l'inopponibilità delle cessioni dei crediti futuri a Unicredit ex artt. 2914 e 2918 c.c.

Sentito ai sensi dell'art. 213 c.p.c., il GSE ha rappresentato che Fiera di Roma s.r.l. è stata in origine qualificata come soggetto responsabile dell'impianto e, come tale, è stata titolare delle relative convenzioni incentivanti con il GSE. Di recente, in data 28 gennaio 2015, Fiera di Roma ha inoltrato al GSE richiesta di cambio di titolarità degli impianti e conseguentemente di voltura degli incentivi, a favore di Roma Solare s.r.l. Tuttavia, il procedimento per il perfezionamento del cambio di titolarità da Fiera di Roma a Roma Solare è, allo stato, sospeso dal GSE, in quanto dalla documentazione inviata da Fiera di Roma si è ricavato che le parti hanno stipulato un contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie a favore di Roma Solare, sospensivamente condizionato all'ottenimento del consenso da parte della Banca finanziatrice, al fine del trasferimento della titolarità dei rapporti da Fiera di Roma

a Roma Solare. Ad oggi, pertanto, Roma Solare non può ancora essere riconosciuta soggetto responsabile degli impianti, in quanto l'iter di trasferimento di titolarità non è stato ancora perfezionato e pertanto Roma Solare non può subentrare nella titolarità delle convenzioni del GSE; peraltro, neanche l'originario soggetto responsabile, Fiera di Roma, possiede allo stato i requisiti necessari per continuare i rapporti contrattuali con il GSE e non può quindi essere titolare degli incentivi stessi. Conseguentemente l'erogazione degli incentivi da parte del GSE è stata sospesa, in attesa del perfezionamento del cambio di titolarità, dalla data di richiesta del cambio medesimo, ossia dal 2 marzo 2015.

Preliminare all'esame del merito dell'istanza appare l'esame della questione circa l'applicabilità dell'invocato art. 169 bis l.f. al caso in esame, avendo Fiera di Roma s.r.l. presentato un ricorso ai sensi dell'art. 161 VI comma l.f.

E sul punto ritiene il collegio di confermare l'orientamento negativo in precedenza espresso dal Tribunale di Roma (decr. 25-27/14).

Molteplici argomentazioni appaiono sostenere tale tesi, sia sul piano formale che sul piano sostanziale.

Come infatti osservato dal citato provvedimento, il rinvio contenuto nella norma al "ricorso di cui all'art. 161" è generico; nei casi in cui il legislatore della riforma concordataria ha ritenuto necessario l'applicazione di determinati istituti anche alla fase del pre-concordato il riferimento è stato del tutto esplicito; si pensi ad altre fattispecie autorizzatorie contestualmente introdotte per i finanziamenti "interinali" (art. 182 quinquies, 1° comma) e per i pagamenti di crediti anteriori afferenti a prestazioni infungibili di beni o servizi (art. 182 quinquies, 4° comma).

D'altra parte deve ritenersi illogico che la norma - ove intendesse riferirsi anche al "preconcordato" - non abbia subordinato la possibile autorizzazione in tale fase al presupposto dell'urgenza (espressamente contemplato, invece,

nell'ipotesi afferente al compimento degli atti di straordinaria amministrazione in pendenza del termine: cfr. art. 161, 7° comma).

Se in linea di principio, quindi, il riferimento al ricorso di cui all'art. 161 l.f. contenuto nell'art. 169 bis l.f. non può riguardare tutte le fattispecie disciplinate dalla norma, (e, quindi, anche il concordato con riserva) ma solo il concordato "completo", va posto comunque in rilievo, sotto un secondo e concorrente profilo, che l'assenza di un piano concordatario depositato (che non consente al collegio alcun tipo di deliberazione circa la strumentalità della richiesta rispetto ai contenuti del progetto di superamento della crisi, e dunque circa l'utilità del provvedimento rispetto al soddisfacimento dei creditori concordatari) rappresenta comunque un ostacolo logico all'applicabilità dell'istituto nella fase in oggetto.

Anche coloro che propugnano la tesi favorevole alla applicabilità alla presente fase dell'art. 169 bis l.f. richiedono infatti la necessità di una rappresentazione di un piano concordatario - anche se in bozza - dal quale possa evincersi la concreta verifica sulla coerenza e strumentalità dell'invocato scioglimento (o anche solo della pretesa sospensione) contrattuale rispetto al piano stesso; ma appare d'evidenza come, anche nel caso in cui il piano venga in parte disvelato (ipotesi che non ricorre nel caso in esame, in cui la proponente non ha fornito alcuna indicazione, se non di massima, circa i propri intendimenti), gli elementi anticipati non siano in alcun modo assistiti da alcuna garanzia di stabilità e affidabilità, non essendo stati ancora oggetto di un'asseverazione ex art. 161, 3° comma, sia in ordine sia alla veridicità dei dati aziendali sia, com'è ancora più grave, in ordine alla fattibilità del piano medesimo.

Nè può ritenersi che la mera sospensione degli effetti prodotti da tale autorizzazione sul piano contrattuale possa

ritenersi conciliabile con l'ampia incertezza in chiave prognostica sull'esito della proposta concordataria.

E se è pur vero che il deposito del piano e della asseverazione non esclude la possibilità di una modifica della proposta prima delle operazioni di voto, e che quindi tale deposito non connota di "certezza" l'intendimento della proponente sui mezzi prescelti per il superamento della crisi di impresa, va tuttavia rilevato che l'esame di una proposta completa (per la quale sono oramai ben difficilmente ipotizzabili variazioni sostanziali) ed un piano sottostante attestato riduce considerevolmente - per ovvie ragioni - il grave rischio di possibili abusi nell'utilizzo dello strumento in esame.

A ciò si aggiunga che lo stesso legislatore riconosce al debitore la facoltà di optare , nel corso della procedura concordataria , per un accordo di ristrutturazione ex art. 183 bis.; tale opportunità rafforza il convincimento dell'ardua l'astratta compatibilità dell'art. 169 bis con la fase del "preconcordato": come già evidenziato nel citato decreto di questo Tribunale "lo scioglimento o anche solo la sospensione dei contratti appare infatti ipotizzabile solo nell'ambito di una procedura strettamente concorsuale - come evidenzia la stessa norma stabilendo la già ricordata soggezione del connesso credito indennitario della controparte alla falciata concordataria (cui consegue il diritto di voto) - non anche nell'ambito di un procedimento fondato invece su presupposti solo pattizi (in cui l'omologa ex art. 182 bis del Tribunale ha la ben limitata funzione di conferire efficacia "esterna" all'accordo contrattuale al solo fine di proteggere i suoi atti esecutivi da future revocatorie conseguenti ad un eventuale fallimento).

Né sembra che tale obiezione possa essere superata affermando che l'autorizzato scioglimento e/o sospensione dei contratti ex art. 169 bis - una volta attuato in pendenza del termine - impedirebbe definitivamente al debitore di instare poi per l'omologa degli accordi ex art. 182 bis, poiché si verrebbe

così ad introdurre una preclusione non espressamente prevista da alcuna norma.”.

Alla luce delle argomentazioni che precedono l'istanza va quindi rigettata, non avendo ancora la impresa proponente depositato il piano, la proposta e l'attestazione.

visto l'art. 169 bis l.f.

P.Q.M.

Visto l'art. 169 bis l.f.

rigetta l'istanza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente, ai commissari giudiziali e alle società Roma Solare, Investimenti e GSE.

Così deciso in Roma in data 1 luglio 2015

IL CASO.it

il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria

Roma, il 3 LUG. 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Claudio Palazzini

